

**Pubblica amministrazione - contratti - esecuzione Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 02)**

Obbligazione assunta in via contrattuale di bonifica e trasferimenti di aree alla P.A. - Configurabilità di accordo ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Conseguenze - Incensurabilità della decisione del G.A. per violazione di norme sulla giurisdizione - Sentenza ex art. 2932 c.c. da parte del G.A. - Ammissibilità - Fondamento.

L'obbligazione assunta in via contrattuale - relativa al trasferimento di aree, previa loro bonifica, alla pubblica amministrazione - è idonea a configurare un accordo ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990 ed è perciò incensurabile, con la deduzione della violazione di norme in tema di giurisdizione, la decisione del G.A. che abbia affermato la propria giurisdizione esclusiva al riguardo; ne consegue altresì che rispetto alla predetta obbligazione contrattuale il giudice amministrativo può emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., pur se non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sia perché secondo una interpretazione costituzionalmente orientata il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della l. n. 241 del 1990, agli accordi provvedimentali si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Civ\\_art\\_2932](#)